

COMUNE di L'AQUILA

Dipartimento per la Ricostruzione
Politiche Urbane (Urbanistica, SUAP e SUE)
Servizio P.R.G. e Piani attuativi



Piano per la retrocessione di aree edificabili




PROVINCIA DI
TERAMO

SINDACO
Pierluigi Biondi

ASSESSORE
Francesco De Santis

DIRIGENTE
Giuseppe Belligno

P.O.
Roberto Spagnoli



REGIONE LAZIO

GRUPPO DI LAVORO
Andrea Ciammetti
Ilaria Polcini
Maurizio Tollis

Abruzzo Progetti
Mariano Di Giammarco
Claudio Scimia

Luglio
2024

Verifica di assoggettabilità a VAS

Rapporto preliminare
ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e s.m.i.

Sommario

1. Introduzione	2
1.1 Riferimenti normativi	2
1.2 Riferimenti Comunitari	2
1.3 Fasi del processo di VAS	3
2. Definizione Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolti e procedura di consultazione	5
2.1 Individuazione dei Soggetti con Competenza Ambientale (SCA)	5
2.1.1 Procedura di consultazione	5
3. Informazioni generali e inquadramento normativo/pianificatorio	6
4. Descrizione dei contenuti della modifica al vigente P.R.G.	7
5. Analisi di coerenza	10
5.1 Coerenza Esterna Verticale	10
5.1.1 Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)	10
5.1.2 Il Piano Regionale Paesistico (P.R.P)	11
5.1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	12
5.2 Coerenza esterna orizzontale	13
5.2.1 Il Piano Urbano Comunale (PUC)	13
6. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità	14
6.1 Uso del suolo	14
6.2 Vincoli	14
6.2.1 I Beni culturali e Paesaggistici (D. Lgs. 42/2004 - parte seconda e terza)	14
6.2.2 Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	15
6.2.3 Il Piano Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA)	15
6.2.4 Vincolo idrogeologico	16
6.2.5 La classificazione sismica e la microzonazione	16
7. Descrizione Presumibili Impatti del Piano/Programma	18
7.1 Aria e Cambiamenti climatici	18
7.2 Suolo e sottosuolo	18
7.3 Paesaggio ed Ecosistemi	18
8. Parere di assoggettabilità a VAS	19

1. Introduzione

La presente relazione costituisce il Rapporto Preliminare per la procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla “modifica al vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 33, L.R. 18/83 per la retrocessione di aree edificabili con nuova destinazione non edificabile ai fini della riduzione del consumo di suolo”, procedimento approvato con D.G.C. n.3 del 09.01.2023 “*Indirizzi per la retrocessione di aree edificabili e di quelle oggetto di vincoli decaduti ai sensi dell’art. 30 bis comma 12 della delibera consiglio comunale n.138 del 17.12.2015 con nuova destinazione ad uso agricolo ai fini della riduzione del consumo di suolo*”

1.1 Riferimenti normativi

Per quanto riguarda la normativa che disciplina la **Valutazione Ambientale Strategica** si riporta di seguito una sintesi dei principali riferimenti sulla VAS ricavabili dalla sezione dedicata del sito della Regione Abruzzo:

1.2 Riferimenti Comunitari

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001

Decisione Consiglio UE 2008/871/CE

Riferimenti nazionali

Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 -Entrata in vigore nel luglio 2007

D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4

D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128

D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 46

Legge 11 agosto 2014, n. 116

Attualmente vigente è il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., parte seconda, articoli 4 – 18.

Riferimenti Regionali

La Regione Abruzzo disciplina l'articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica mediante i seguenti strumenti:

Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale"

Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n.148 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali"

Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n.842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale"

Circolare 02/09/2008 - Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN)

Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi

Circolare 18/12/2008 - Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale

Riferimenti Comunali

Deliberazione di Giunta comunale 547 del 05/12/2014 “Piani e Programmi Urbanistici. Designazione Autorità Competente e Procedente per gli adempimenti in materia di VAS e approvazione del “Disciplinare per le procedure di Piani e Programmi Urbanistici di competenza del Comune dell’Aquila”.

1.3 Fasi del processo di VAS

La VAS è introdotta dalla Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE con “l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente (Art 1 – Obiettivi)”. La normativa italiana recepisce tale direttiva attraverso il d.lgs. n. 152/2006 che, alla Parte Seconda disciplina le “Procedure per la Valutazione Ambientale (VAS) e per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)” attraverso le norme correttive al precedente decreto contenute nel d.lgs. 4/2008.

“La valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione” e ancora “la procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione” (parte II, titolo 1, art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 152/2006).

La procedura di VAS si divide in 4 fasi principali:

Verifica di assoggettabilità (Screening) – è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai Piani ed i Programmi di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Lo screening consiste in “un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I” (art. 12, d.lgs. 4/2008). Il rapporto preliminare viene trasmesso ai Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) ed al pubblico interessato.

Verifica preliminare (Scoping) – è finalizzata a definire i riferimenti concettuali ed operativi attraverso i quali si elaborerà il successivo Rapporto Ambientale. Lo scoping consiste anch’esso di un rapporto preliminare contenente le informazioni già inserite nella verifica di assoggettabilità ed indicazioni di carattere procedurale (modalità di partecipazione pubblica, metodi di valutazione adottati, ecc.) ed analitico (analisi dei presumibili impatti, tematiche ambientali indagate, ecc.). Questa fase prevede la consultazione dei Soggetti con Competenza Ambientale.

Rapporto ambientale e sintesi non tecnica – “Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale, ...” (art. 13, comma 4, d.lgs. 4/2008). Tale RA deve essere corredato di una Sintesi non Tecnica finalizzata a proporre una facile lettura dei contenuti tecnici del RA per un pubblico non addetto ai lavori. Il RA, la Sintesi non Tecnica e la proposta di Piano o Programma (realizzati secondo le indicazioni del RA) devono essere pubblicati e messi a disposizione dei SCA e del Pubblico interessato e recepiti dall’Autorità Competente secondo tempi e metodi indicati nel documento di Scoping.

Monitoraggio – “Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali” (art. 18, d.lgs. 4/2008). Il programma di monitoraggio viene definito nel Rapporto Ambientale ed è parte integrante del Piano o Programma adottato.

Il procedimento di “modifica al vigente P.R.G., che prevede la possibilità di manifestare interesse verso la retrocessione di aree edificabili in funzione di una loro riclassificazione con destinazione non edificabile, **non costituisce variante** ai sensi dell’art.77, c.2, lett. 1) della L.R. 58/2023 (ex art. 33 della L.R. 18/83) che testualmente recita:

“2. Non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi:

[a)..k)]

l) le retrocessioni a zona agricola o verde privato da precedenti zone con carico urbanistico superiore;”.

Con riferimento a quanto disposto dal citato articolo la Verifica di assoggettabilità a VAS si applica a:

piani e programmi ricompresi nel comma 2 dell’articolo 6 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e programmi di cui al comma 2;

piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 dell’articolo 6 che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.

In questi casi l’Autorità Proponente/Procedente, secondo quanto disposto dall’art. 12 del Decreto, elabora un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano/programma e le informazioni e i dati necessari a verificare la rilevanza del piano/programma ai fini della sostenibilità e la significatività degli effetti che può avere sull’ambiente secondo i criteri riportati nell’Allegato I alla Parte seconda del Decreto 152/2006. L’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se tali fattispecie di P/P producano effetti significativi sull’ambiente e si esprime con provvedimento di esclusione o di assoggettabilità a VAS.

2. Definizione Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolti e procedura di consultazione

2.1 Individuazione dei Soggetti con Competenza Ambientale (SCA)

Ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 4/2008, i Soggetti con Competenza Ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano.

Nel caso in esame, l'Autorità Competente è il Dirigente del settore "*Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile*", l'Autorità Proponente/Procedente è il Dirigente del settore "*Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)*".

Di seguito sono riportati i Soggetti con Competenza Ambientale che si ritiene di dover consultare per la fase di screening in quanto potenzialmente interessati dagli effetti della modifica al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 33, L.R. 18/83 e successivo art. 77, c.2, lett. 1) della L.R. 58/2023, sottoponendo alla loro attenzione il presente documento preliminare.

Regione Abruzzo – DPC - Dipartimento Territorio – *Ambiente*

DPC002 Ufficio V.A.S. e Supporto all'Autorità Ambientale

Amministrazione provinciale di L'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila

ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente

Sede Centrale

Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città di L'Aquila e i Comuni del Cratere

2.1.1 Procedura di consultazione

Il presente rapporto preliminare ambientale sarà inviato ai soggetti con competenza ambientale individuati e reso pubblico, insieme alla cartografia allegata, sul sito web del Comune dell'Aquila all'indirizzo:

[Comune dell'Aquila - Bando Verde](#)

3. Informazioni generali e inquadramento normativo/pianificatorio

Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune dell'Aquila è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 aprile 1975 ed è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 10 settembre 1979 n. 163\33, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 10 settembre 1979, definitivamente entrato in vigore a far data dal 25 ottobre 1979;

L'Amministrazione Comunale, preso atto delle varie richieste di informazioni sulla eventuale possibilità di retrocessione di aree edificabili, ha approvato con Delibera di Giunta Comunale n.3 del 09.01.2023, il procedimento *ex Art. 33, c.1 L.R. 18/83*, successivo art.77, c.2, lett. 1) della L.R. 58/2023, che prevede la possibilità di manifestare interesse verso la retrocessione di aree edificabili in funzione di una loro riclassificazione con destinazione non edificabile, ritenendo necessario porre in essere ogni azione utile per un consapevole uso del territorio, con l'obiettivo generale di limitare sia il consumo di suolo e di avviare una strategia urbanistica volta alla riorganizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, sia la tutela e la valorizzazione della funzione agricola, sulla base di criteri di organicità della pianificazione, risparmio del consumo di suolo e attuabilità degli interventi, evitando di generare interruzioni della continuità morfologica delle zone edificabili che portino ad un assetto disordinato o ad un utilizzo dispersivo del suolo.

Il procedimento di cui trattasi **non costituisce variante** ai sensi dell'art.77, c.2, lett. 1) della L.R. 58/2023 (ex art. 33 della L.R. 18/83) che testualmente recita:

"2. Non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi:

[a)..k)]

l) le retrocessioni a zona agricola o verde privato da precedenti zone con carico urbanistico superiore;"

4. Descrizione dei contenuti della modifica al vigente P.R.G.

Il consumo di suolo rappresenta una delle principali sfide ambientali che questa Amministrazione intende affrontare; la trasformazione delle aree edificabili, quindi potenzialmente destinate all'impermeabilizzazione, in aree naturali e non edificabili presenta una serie di vantaggi e aspetti positivi, tra cui:

riduzione del consumo di suolo: limitare le attività di urbanizzazione consente di preservare aree naturali e agricole dall'erosione di suolo, contribuendo a tutelare, inoltre, la biodiversità.

mitigazione del rischio idrogeologico: si favorisce l'infiltrazione delle acque piovane riducendo così il rischio di inondazioni e frane;

minor consumo di energia: si risparmia l'apporto di energia richiesto dalle aree urbane per il riscaldamento, il raffrescamento e gli spostamenti;

miglioramento della qualità della vita: la conservazione di aree verdi e la rigenerazione urbana contribuiscono a migliorare la qualità della vita nelle città, risolvendo problemi come la congestione del traffico, riducendo l'inquinamento atmosferico e acustico e creando spazi verdi fruibili dai cittadini;

riduzione dell'isolamento termico: le aree coperte da asfalto e cemento tendono a surriscaldarsi maggiormente rispetto alle aree verdi, contribuendo al fenomeno dell'isolamento termico urbano; riducendo tali aree diminuiscono i conseguenti disagi per i cittadini, soprattutto durante le stagioni estive;

Contenere il consumo di suolo attraverso lo strumento della retrocessione indirizza lo sviluppo urbanistico verso aree già edificate, favorendo la rigenerazione urbana e limitando l'espansione delle città in aree naturali e agricole, **proteggendo in tal modo il paesaggio, la biodiversità e il ciclo idrogeologico**, in particolar modo le aree paesaggisticamente pregevoli o di particolare interesse naturalistico.

Si tratta di un procedimento attraverso il quale un'area precedentemente classificata come edificabile viene riclassificata come inedificabile, con conseguente diminuzione del carico urbanistico; tale modifica al vigente P.R.G. non contiene nuove previsioni insediative, ma esclusivamente la modifica della destinazione urbanistica di aree edificabili che vengono riclassificate su istanza dei privati a zone agricole o rispetto dell'abitato; precisamente, la **futura destinazione urbanistica** che verrà assegnata alle particelle oggetto di retrocessione sarà quella di:

“**Art. 63, c.2.II - Zona agricola normale**” delle N.T.A. del PRG vigente per le aree prossimali alle già esistenti zone agricole e comunque al di fuori di un contesto urbanizzato;

“**Art. 74 – c.1 - Zona di rispetto dell'abitato,**” delle N.T.A. del PRG vigente per le aree ricadenti in contesti urbanizzati;

Le vigenti N.T.A. del Piano Regolatore Generale del Comune dell'Aquila non contengono la destinazione “verde privato” richiamata dall'art. 33, c.2, lett. l) L.R. 18/83, ora art.77, c.2, lett. l) della L.R. 58/2023, pertanto è stata ritenuta assimilabile, per coerenza, la destinazione “Zona di rispetto dell'abitato” art. 74 delle N.T.A. del vigente P.R.G, limitatamente al comma 1.

L'importanza di perseguire l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo è anche richiamata nella nuova legge regionale abruzzese n. 58/2023, la quale nell'osservanza dei principi della limitazione del consumo di suolo, della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio naturale, persegue, tra le altre, le seguenti finalità:

il **contenimento del consumo di suolo** quale bene comune e risorsa non rinnovabile che preserva gli ecosistemi, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

la **riduzione dei fattori di rischio sismici, idrogeologici, alluvionali e valanghivi** connessi all'utilizzazione del territorio al fine di conseguire una maggiore sicurezza urbana;

la **tutela, valorizzazione e preservazione del territorio** nelle sue caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità.

Inoltre, la L.R. 58/2023 all'art. 8 specifica: *“gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo attraverso la rigenerazione e riqualificazione del territorio urbanizzato nonché attraverso la compensazione tra territorio costruito ed aree desigillate e/o retrocesse...”*

2. Ai fini della presente legge per consumo di suolo si intende:

- a) il saldo tra le aree per le quali la pianificazione urbanistica prevede la trasformazione insediativa al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 40 e quelle per le quali la medesima pianificazione stabilisce interventi di desigillazione da attuare mediante la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e della contestuale retrocessione della relativa area a zona con destinazione a verde e soggetta a vincolo di inedificabilità;
- b) il saldo tra le aree per le quali la pianificazione urbanistica prevede la trasformazione insediativa al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 40 e le aree edificabili all'interno del perimetro urbanizzato per le quali la pianificazione urbanistica prevede la retrocessione a zona con destinazione a verde assoggettandole a vincolo di inedificabilità.”

La Delibera di Giunta Comunale n. 3.2023 ha approvato l'avviso pubblico volto a raccogliere le manifestazioni d'interesse dei privati proprietari che intendano aderire alla “retrocessione” di aree edificabili; nei termini di pubblicazione dell'avviso sono pervenute al Comune n. 123 istanze di retrocessione, per un totale di n. 294 particelle interessate.

Le aree interessate dalla retrocessione sono distribuite sul territorio comunale, risultano ad oggi inedificate e ricadono diverse zone urbanistiche che, in sintesi, possono essere quantificate come di seguito:

articoli oggetto di retrocessione	mq	mc	%
Art.27	13687	8212	5,4%
Art.29	68697	41218	27,2%
Art.30	17210	10326	6,8%
Art.33	1830	6864	0,7%
Art.35	4745	35117	1,9%
Art.37	16903	24509	6,7%
Art.38	7514	31557	3,0%
Art.39	491	6476	0,2%
Art.41	1800	9720	0,7%
Art.44	5025	5276	2,0%
Art.46	723	0	0,3%
Art.48	14938	54898	5,9%
Art.51	16740	52731	6,6%
Art.63	20864	0	8,3%
Art.72	17330	72785	6,9%
Art.74	419	0	0,2%
Art.77	3919	0	1,6%

articoli oggetto di retrocessione	mq	mc	%
Art.85	39592	232507	15,7%
TOTALE mq oggetto di retrocessione	252427	592197	100%

Il procedimento di modifica al P.R.G. vigente muterà le attuali destinazioni urbanistiche in cui le aree ricadono, in:

“**Art. 63, c.2.II - Zona agricola normale**” delle N.T.A. del PRG vigente: “Zona agricola normale (di collina e montagna), definita come la generalità del territorio agricolo, in cui non si manifestano particolari esigenze né di salvaguardia né di destinazione d'uso”, nel **48%** delle aree;

“**Art. 74 - Zona di rispetto dell'abitato**, limitatamente al comma 1” delle N.T.A. del PRG vigente:

“1. La zona di rispetto dell'abitato è una zona destinata alla conservazione dell'ambiente in cui si trova o dell'ambiente circostante”, nel **52%** delle aree.

Le norme tecniche del PRG vigente sono consultabili al seguente link: [Comune dell'Aquila > Regolamenti \(cportal.it\)](#)

5. Analisi di coerenza

L'analisi di coerenza costituisce una sezione fondamentale del rapporto preliminare. Essa è finalizzata a verificare la coerenza degli obiettivi del procedimento di “**modifica al vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 33, L.R. 18/83 per la retrocessione di aree edificabili con nuova destinazione non edificabile ai fini della riduzione del consumo di suolo**” con altri piani/programmi che normano il territorio comunale e con le azioni previste all’interno del procedimento stesso.

Tale verifica comporta pertanto sia un riscontro interno che esterno. La coerenza esterna si suddivide a sua volta in verticale, che contempla cioè il confronto con obiettivi e principi di sostenibilità ambientale desunti da piani/programmi sovraordinati, e orizzontale, che verifica la compatibilità degli obiettivi della retrocessione di cui trattasi con obiettivi e principi di sostenibilità ambientale desunti da piani/programmi redatti dall’Ente proponente o altri enti per lo stesso ambito.

5.1 *Coerenza Esterna Verticale*

La lettura di coerenza esterna verticale viene effettuata attraverso l’analisi del sistema delle pianificazioni sovraordinate. I piani sovracomunali che saranno presi in considerazione nell’analisi di Coerenza Verticale sono:

Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)

Piano Regionale Paesistico (PRP)

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

5.1.1 **Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)**

Il Q.R.R. della Regione Abruzzo è il documento di riferimento per la redazione dei Piani di Bacino, dei Piani Territoriali Provinciali e dei Piani di settore. Questo documento determina le strategie di sviluppo, individua le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali di qualità dell’ambiente, efficienza dei sistemi urbani, sviluppo dei settori produttivi trainanti.

Il Q.R.R. ha il compito principale di individuare e definire territorialmente "alcuni interventi di rilevanza regionale", nonché "le strategie più idonee a garantire l’efficienza e la qualità ambientale" dei singoli sottosistemi nei quali la Regione si articola. Interventi e strategie devono essere mirati al conseguimento di tre obiettivi fondamentali:

la qualità dell’ambiente;

l’efficienza dei sistemi urbani;

lo sviluppo dei settori produttivi trainanti.

Nella complessità del patrimonio ambientale della Regione Abruzzo, l’indirizzo strategico più importante che il Q.R.R. esprime è quello di **prevenire i rischi per l’uomo e l’ambiente e limitarne le conseguenze assicurando il coordinamento delle norme in materia di pianificazione territoriale e tutela ambientale**; all’interno dell’obiettivo “**qualità dell’ambiente**” si pone l’attenzione sui seguenti problemi:

la tutela e la valorizzazione del sistema dei parchi e delle altre aree protette;

la difesa idrogeologica;

la tutela del suolo.

In rapporto a questi aspetti il procedimento oggetto di questa relazione va in direzione cautelativa e dando un contributo significativo in ordine di tutela ambientale in quanto riporta a non edificabili terreni che in sede di pianificazione avevano sviluppato potenziale edificatorio e li connota con una destinazione a vocazione

naturale con "Zona agricola normale" - Art. 63, c.2.II e "Zona di rispetto dell'abitato" - Art. 74 c.1 delle N.T.A. del PRG vigente.

5.1.2 Il Piano Regionale Paesistico (P.R.P)

In conformità ai principi e obiettivi dell'art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell'art. 6 L.R. 12.04.83 n° 18 e L. 8.8.1985 n. 431, il P.R.P. vigente è volto alla tutela del paesaggio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l'uso sociale, la razionale utilizzazione delle risorse e la piena valorizzazione dell'ambiente.

Gli obiettivi di sostenibilità del Piano Regionale Paesistico (PRP) sono:

Tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico

Promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse

Definire gli usi compatibili con le indicazioni di tutela

Recupero di aree e siti degradati

A tal riguardo il P.R.P definisce le "categorie di tutela e valorizzazione" per determinare il grado di conservazione, trasformazione ed uso degli elementi (areali, puntuali e lineari) e degli insiemi (sistemi) definendo le condizioni minime di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi, e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso P.R.P. per la pianificazione a scala inferiore;

Le "Categorie di tutela e valorizzazione" secondo cui è articolata nel P.R.P. la disciplina paesistica ambientale, sono:

A) conservazione:

A1) conservazione integrale;

A2) conservazione parziale;

B) trasformabilità mirata;

C) trasformazione condizionata;

D) trasformazione a regime ordinario.

In particolare:

Zone "A": comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di valore classificato "molto elevato" per almeno uno dei tematismi tra quelli esaminati e di quello classificato "elevato" con riferimento all'ambiente naturale e agli aspetti percettivi del paesaggio.

Zone "B": comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di un valore classificato "elevato" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli, ovvero classificato "medio" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio.

Zone "C": comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrato un valore classificato "medio" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli; ovvero classificato "basso" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio.

Zone "D": comprendono porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli di protezione; conseguentemente la loro trasformazione è demandata alle previsioni degli strumenti urbanistici ordinari.

Le aree interessate dal procedimento oggetto di questa relazione rientrano nell'ambito Fiume Aterno del PRP e ricadono percentualmente come di seguito:

3% in zona A1) conservazione integrale;

8% in zona A2) conservazione parziale;

32% in zona B) trasformabilità mirata;

1% in zona C) trasformazione condizionata;

56% in zona D) trasformazione a regime ordinario.

L'azione di retrocessione delle aree da edificabili a non edificabili, anche in considerazione delle aree ricadenti in zone a valore "molto elevato", favorisce la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo e limita l'utilizzazione del territorio distinguendosi per un carattere fortemente conservativo delle risorse naturalistiche.

A valle di quanto esposto è possibile, dunque, affermare la coerenza del procedimento con il Piano Regionale Paesistico (PRP).

5.1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha valore di indirizzo e coordinamento per la pianificazione sottordinata degli Enti Locali, utilizza e razionalizza le indicazioni e i contenuti forniti dai documenti di pianificazione territoriali vigenti nella Provincia dell'Aquila.

Tra gli obiettivi di sostenibilità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale quelli da cui la retrocessione delle aree da edificabili a non edificabili prende spunto sono:

Valorizzazione risorse naturali della Provincia

Salvaguardia idrogeologica

Restauro del territorio

Tutela e valorizzazione siti archeologici

Tutela e valorizzazione del sistema lacuale

Potenziamento risorse complementari al tempo libero

Promozione sviluppo agricolo nella provincia

Valorizzare la struttura agricola della provincia

Tuttavia, il procedimento di "**modifica al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 33, L.R. 18/83 per la retrocessione di aree edificabili con nuova destinazione non edificabile ai fini della riduzione del consumo di suolo**" così come richiamato anche nella successiva L.R. 58/2023 all'art. 77 comma 2, lett. 1, è complessivamente coerente con le finalità ed i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di tutela dei beni naturali, paesaggistici e storico-artistici.

5.2 Coerenza esterna orizzontale

Nella ricognizione della pianificazione comunale sono stati individuati sia gli strumenti obbligatori che quelli facoltativi di cui l'Amministrazione si è dotata.

Come per la coerenza verticale la verifica verrà fatta con gli obiettivi di sostenibilità dei piani comunali; si riportano in particolare gli obiettivi di sostenibilità attinenti al procedimento di **“modifica al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 33, L.R. 18/83 per la retrocessione di aree edificabili con nuova destinazione non edificabile ai fini della riduzione del consumo di suolo”**;

5.2.1 Il Piano Urbano Comunale (PUC)

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 26.11.2015 è stato approvato il Documento Preliminare al Nuovo Piano Regolatore Generale (NPRG), recante l'analisi dei dati territoriali, urbanistici, storico-paesaggistici e socio-economici del Comune dell'Aquila, le dotazioni infrastrutturali e di servizio dei tessuti edilizi, nonché la definizione dei principali obiettivi strategici e temi di lavoro articolati in due principali sistemi: il sistema insediativo e il sistema rurale e naturale. Con Del. n. 38 del 30.03.2017 è stata assunta dal Consiglio Comunale la proposta di prima Stesura di NPRG. Al momento gli uffici comunali stanno procedendo all'aggiornamento di tutto il materiale prodotto nel 2017 e alla sua standardizzazione con quanto previsto dalla nuova legge urbanistica regionale con il fine di arrivare alla sua approvazione nei termini previsti dalla legge stessa.

Con la legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio), recentemente modificata dalle LL.RR. 6/2024, art. 16, e 7/2024, art. 18 comma 5, è entrata in vigore la nuova disciplina regionale in materia di governo del territorio la cui finalità, come enunciato all'art. 1, è quella *di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte nell'osservanza dei principi della limitazione del consumo di suolo, della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio naturale, storico architettonico e urbano inteso come bene comune nonché dell'uguaglianza di diritti all'uso e di godimento del bene stesso.*

A tal fine la nuova legge urbanistica, incidendo significativamente sull'ordinamento regionale in materia di governo del territorio, introduce rilevanti disposizioni legislative tra cui:

- Obiettivo del consumo del suolo a saldo zero da perseguire entro il 2050 da perseguire attraverso la rigenerazione e la riqualificazione del territorio urbanizzato nonché attraverso la compensazione tra territorio costruito ed aree desigillate e/o retrocesse (art. 8 comma 1)
- Perimetrazione del territorio urbanizzato da eseguire nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 40 (art. 8 comma 4);
- Previsione di interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana alla cui promozione è posta la facoltà di ricorrere ad incentivi volumetrici (artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14);
- Nuovo assetto del territorio rurale (titolo IV).

È volontà dell'Amministrazione comunale, in fase di redazione del nuovo PUC, valutare la possibilità di utilizzare le aree oggetto di riclassificazione, nonché quelle oggetto di istanza e non accolte con il procedimento di retrocessione, in sede di redazione del Piano Urbano Comunale (PUC), ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della L.R. 58/2023 recante **“Contenimento del consumo di suolo”** *La Regione Abruzzo, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con i principi desumibili dagli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo attraverso la rigenerazione e riqualificazione del territorio urbanizzato nonché attraverso la compensazione tra territorio costruito ed aree desigillate e/o retrocesse[...].*

6. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità

La modifica al vigente P.R.G. avrà un impatto positivo nei confronti delle aree maggiormente vulnerabili e sensibili del territorio comunale. Si sottolinea che la stessa retrocessione, mutando le attuali destinazioni urbanistiche delle aree ricadenti in contesti urbanizzati in “Art. 74 c.1 - Zona di rispetto dell'abitato” delle N.T.A. del PRG vigente, stabilirà un vincolo di rispetto delle aree.

6.1 *Uso del suolo*

La carta dell'uso del suolo raccoglie una notevole mole di informazioni di carattere ambientale relative all'utilizzo agronomico, antropico e forestale del territorio; costituisce uno degli strumenti di base per la conoscenza qualitativa e quantitativa delle risorse di un territorio e consente di valutare a monte ed oggettivamente i potenziali effetti determinati dalle modifiche indotte dalle scelte di pianificazione. Le analisi condotte dal Comune dell'Aquila (NPRG 2017) mostrano un aumento delle superfici urbanizzate che avviene soprattutto a discapito delle aree coltivate e marginalmente di quelle naturali.

La retrocessione delle aree da edificabili a non edificabili agisce sulle principali attività umane che impattano sulle funzioni dei sistemi naturali e promuove, di contro, l'uso sostenibile del suolo e la riduzione del degrado del suolo.

6.2 *Vincoli*

6.2.1 I Beni culturali e Paesaggistici (D. Lgs. 42/2004 - parte seconda e terza)

Il procedimento di cui trattasi promuove azioni in linea con la tutela degli ambiti paesaggistici interessati e si costituisce come una modifica non sostanziale al P.R.G. e non come una variante, per cui ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.10, c.3 della Legge Urbanistica n. 1150/42, ai sensi del quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo ha espresso parere favorevole (nota MIC_SABAP 7164 – 2024).

Circa il 13% delle aree oggetto di retrocessione è interessata da vincolo storico/archeologico.




Fig. 1 stralcio cartografico di inquadramento delle aree tutelate con le aree oggetto di retrocessione

Beni naturali (L. 394/1991- Natura 2000), Legge Regionale 18/1983 (ora 58/2023) Norme per la Tutela e trasformazione dell'ambiente Titolo IX capo I, Piani del paesaggio (PSP Monte Cristo Scindarella, PST Colle Macchione) Piani delle aree protette (PN Gran Sasso Monti della Laga, Piano di Assetto della riserva del fiume Vera).

Circa il 25% delle aree oggetto di retrocessione ricade in parti di territorio ai vincoli sopra citati.

6.2.2 Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Il procedimento di retrocessione non contrasta con gli obiettivi di sostenibilità Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ed in particolare è coerente con i seguenti punti:

Evitare l'incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio esistenti alla data di adozione del Piano;

Impedire nuovi interventi pregiudizievoli al futuro assetto idrogeologico dei bacini interessati.

Circa il 3% delle aree oggetto di retrocessione ricade in parti di territorio soggette a diverso grado di Pericolosità (e conseguente Rischio).

6.2.3 Il Piano Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA)

Il procedimento di retrocessione non contrasta con tutti gli obiettivi di sostenibilità del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni:

Evitare l'incremento dei livelli di pericolo e rischio idraulico;

Impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio;

Assicurare il coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione in vigore;

Promuovere gli interventi di riqualificazione e rinaturazione che favoriscano la riattivazione e l'avvio dei processi naturali e il ripristino degli equilibri ambientali e idrogeologici.

Circa il 4% delle aree oggetto di retrocessione ricade in parti di territorio soggette a pericolosità idraulica

Ai fini di una lettura grafica e non esaustiva del procedimento di “**modifica al vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 33, L.R. 18/83 per la retrocessione di aree edificabili con nuova destinazione non edificabile ai fini della riduzione del consumo di suolo**” si riporta uno stralcio cartografico di inquadramento delle aree vincolate PAI e PSDA con le aree oggetto di retrocessione.




Fig. 2 stralcio cartografico di inquadramento delle aree vincolate PAI e PSDA con le aree oggetto di retrocessione

6.2.4 Vincolo idrogeologico

Il rilascio dell’autorizzazione c.d. Vincolo idrogeologico deve verificare che gli interventi proposti, pubblici o privati, non possano comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o siano in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e deve verificare che le soluzioni tecniche proposte siano considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo (art. 30, comma 6 della L.R. 3/2014).

Circa il 14% delle aree oggetto di retrocessione ricade in parti di territorio soggette a vincolo idrogeologico.

6.2.5 La classificazione sismica e la microzonazione

Il procedimento di retrocessione nella fattispecie si pone in maniera assolutamente cautelativa nei confronti del rischio fisico riguardante la sismicità del territorio rendendo inedificabili i terreni, impedendo così la costruzione di nuovi manufatti e riducendo di conseguenza il rischio sismico. Circa l’80% delle aree oggetto

del procedimento di “**modifica al vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 33, L.R. 18/83 per la retrocessione di aree edificabili con nuova destinazione non edificabile ai fini della riduzione del consumo di suolo**” ricade in **zone stabili suscettibili di amplificazione locale** e **zone soggette a instabilità**, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.

Per il Comune dell’Aquila è stata effettuata la microzonazione sismica di primo e terzo livello nelle aree caratterizzate da una intensità macrosismica almeno pari o superiore al VII grado della scala MCS e sono state effettuate delle implementazioni che hanno riguardato altre porzioni del territorio comunale; è in fase di redazione la MZS nelle frazioni mancanti.




Fig. 3 stralcio cartografico di inquadramento della MZS con le aree oggetto di retrocessione

7. Descrizione Presumibili Impatti del Piano/Programma

L'attuazione della modifica al vigente P.R.G., oggetto del presente studio, non contiene nuove previsioni insediative, ma bensì la modifica della destinazione urbanistica di aree edificabili che verranno riclassificate a zone agricole o rispetto dell'abitato; trattandosi di una limitazione significativa dell'edificabilità dei suoli, tale procedimento avrà un impatto positivo su tutte le componenti ambientali del territorio. Esaminiamo quelle ritenute maggiormente pertinenti la tipologia del procedimento in esame.

7.1 Aria e Cambiamenti climatici

La retrocessione da edificabile ad agricolo o rispetto dell'abitato comporta un notevole riduzione degli inquinanti in atmosfera a causa dell'assenza di previsioni di urbanizzazione, attività industriali e produttive, traffico stradale, fenomeni che da sempre contribuiscono all'emergenza ambientale relativa alla qualità dell'aria. Anche se il settore agricolo ha comunque un ruolo importante nella produzione di emissioni in atmosfera, l'impatto dovuto al procedimento in esame, nel complesso, può considerarsi non significativo.

7.2 Suolo e sottosuolo

Gli impatti su suolo e sottosuolo risultano inesistenti in quanto si tratta di una limitazione dell'attività antropica che è alla base dei processi di degrado come, ad esempio, la modifica della copertura o intensificazione dell'uso del suolo, consumo e impermeabilizzazione. L'impatto risulta non significativo.

7.3 Paesaggio ed Ecosistemi

Le destinazioni previste dalla **“modifica al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 33, L.R. 18/83 per la retrocessione di aree edificabili con nuova destinazione non edificabile ai fini della riduzione del consumo di suolo”** non comportano effetti sul paesaggio ed ecosistemi. Si esclude infatti a priori la possibilità di attivare processi trasformativi antropici che comporterebbero perdita di naturalità, interruzione dei corridoi ecologici, frammentazione del paesaggio. L'impatto può essere considerato non significativo.

8. Parere di assoggettabilità a VAS

Per quanto sopra esposto e considerato che il territorio oggetto della “**modifica al vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 33, L.R. 18/83 per la retrocessione di aree edificabili con nuova destinazione non edificabile ai fini della riduzione del consumo di suolo**” non è caratterizzato da particolari problematiche ambientali in evoluzione, si ritiene possibile l’esclusione del procedimento di retrocessione da un più ampio processo di V.A.S.